

Effepielle *Speciale*

SUPPLEMENTO

N° 40 DEL 15 OTTOBRE 2012

UIL FPL

Anno II° SUPPLEMENTO al n. 40/2012 - UIL FPL INFORMA - quindicinale di informazione politico-sindacale - www.ulfpl.it

Redazione e Direzione: Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@ulfpl.it
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIÀ PROPOSTA FLASH) - Direttore Responsabile Giovanni Torluccio - Distribuzione gratuita

**AVEVAMO
RAGIONE NOI**

**LA
CORTE
COSTITUZIONALE
SANCISCE L'ILLEGITTIMITA'
DELLA TRATTENUTA DEL
2,5%**

RIDATECI I NOSTRI SOLDI !!!

PA. Torluccio (UIL-FPL): TFR-TFS dal 1 gennaio 2011 restituiranno ai lavoratori trattenuta del 2.5% illegittima

600 euro in media annui a lavoratore pubblico

“Dopo il Tar di Reggio Calabria, anche la Corte Costituzionale ci ha dato pienamente ragione” così Giovanni Torluccio, segretario generale della UIL-FPL, in merito alla sentenza n.223/2012, depositata oggi, che dichiara l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli della Legge 122/2010, tra cui l’art.12 c.10 che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita.

“Ciò ha provocato per due anni una trattenuta a carico del dipendente pubblico pari al 2.5% calcolato su una base dell’80% della retribuzione”-continua il Segretario, che afferma “dal 1 gennaio 2011, dunque, le Amministrazioni, dovranno restituire ai lavoratori le somme illegittimamente trattenute. Ciò riporterebbe nelle tasche del lavoratore pubblico di fascia C una media di 600 Euro all’anno.”

“Una grande soddisfazione perché sin dall’approvazione della norma, abbiamo sempre sostenuto che la suddetta trattenuta fosse illegittima in quanto violasse il principio di eguaglianza e quello di parità di trattamento retributivo rispetto al settore privato. La UIL-FPL aveva per prima provveduto ad effettuare numerose diffide e ricorsi nei confronti dei datori di lavoro pubblico su tutto il territorio nazionale (ad oggi già 43 ricorsi pilota). Purtroppo le altre OO.SS. non ci

hanno seguito e, nonostante la nostra volontà di addivenire ad un’azione comune, non hanno dimostrato alcun interesse in proposito, ma anzi hanno fatto proprie le tesi dell’ INPDAP sulla correttezza della trattenuta del 2,50%. Siamo convinti, adesso, che qualche sigla sindacale ten-

terà di salire sul carro di quelli che realmente hanno sostenuto questa battaglia.

“Alla luce di questa sentenza, -conclude Torluccio- la UIL-FPL si riserverà di tutelare in tutte le sedi il giusto diritto dei propri iscritti intraprendendo ogni azione idonea a tale fine.”

LA TRASFORMAZIONE DA TFS A TFR: ECCO PERCHE' L'ILLEGITTIMITA' DELLA TRATTENUTA

La legge n. 122 del 30 luglio 2010, all’articolo 12, comma 10, prevede per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01 gennaio 2011. In particolare il predetto comma prevede che “....il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell’articolo 2120 del codice civile, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento....”. La circolare n. 17 del 08 ottobre 2010, mediante la quale l’INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge 122/10, indica invece un criterio difforme da quello ivi stabilito. Infatti il criterio di calcolo suggerito dall’INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soli dipendenti assunti a far data dal 01 gennaio 2001. In tal modo l’INPDAP, a decorrere dal 01 gennaio 2011, pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un’illegittima trattenuta del 2,50% sull’80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle predette). Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto dell’articolo 12, comma 10, della legge n.122 del 30 luglio 2010 e come tale del tutto illegittimo.

Infatti la persistenza della trattenuta del 2,5% determina una reale diminuzione della retribuzione dei lavoratori pubblici e del futuro trattamento di fine servizio, senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata.

La persistenza della trattenuta del 2,5% porta un aggravio notevole per il pubblico dipendente rispetto a quello privato, perché la quota del 6,91 per cento, di per sé già ben inferiore a quella dovuta dai datori di lavoro privati, con il permanere della trattenuta incriminata, porti di fatto l’onere a carico della Amministrazione al solo 4,91% della retribuzione.

TFR-TFS dal 1 gennaio 2011 restituiranno ai lavoratori la trattenuta del 2.5% illegittima

**AVEVAMO
RAGIONE NOI !**

**LA
CORTE
COSTITUZIONALE
SANCISCE L'ILLEGITTIMITA'
DELLA TRATTENUTA
DEL 2,5%**

RIDATECI I NOSTRI SOLDI !!!

DA DOVE SIAMO PARTITI



Roma 00199
via di Tor Fiorenza, 35
tel. 06/865081
fax 06/86508235
URL: www.uilfpl.it
E-mail: info@uilfpl.it

Roma, 4 novembre 2010

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. n° 1184/10/AV/sg

Servizio: Organizzazione

**Oggetto: Trasformazione da TFS a TFR
a decorrere dal 01 gennaio 2011.**

Ai Segretari Regionali UIL FPL
Ai Segretari Provinciali UIL FPL

Cari amici e compagni,

come è noto il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (documento di programmazione economica) convertito in Legge n. 122 del 30 Luglio 2010 porta all' art. 12 delle novità importanti anche per la previdenza, non solo la variazione "finestre" per le decorrenze delle pensioni di anzianità e vecchiaia, ma anche la trasformazione da TFS a TFR (meglio nota come liquidazione) a decorrere dal 01 gennaio 2011.

Attualmente nel settore del pubblico impiego sono in vigore diversi sistemi per la determinazione del premio di fine servizio:

1. i lavoratori dipendenti enti locali, regioni e sanità in servizio al 31 dicembre 2000, sono nel sistema ex IPS (indennità premio di fine servizio) ora T.F.S. "Trattamento Fine Servizio", mentre, se dipendenti statali, in ex I.BU. "Indennità di Buonsicilia" ora anch'esso denominato TFS,;
2. i lavoratori con "nuovi rapporti" di lavoro precario e/o di ruolo dal 01 gennaio 2001 si trovano in T.F.R. "Trattamento di Fine Rapporto", sia per gli enti locali, sanità nonché statali, come stabilito dal DPCM 20/12/1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 111 del 15/5/2000.

Se in precedenza si dava la scelta ai lavoratori, su necessità soggettive, di richiedere la trasformazione del TFS a TFR, anche in previsione di una eventuale adesione ad un costituendo fondo pensionistico complementare, ora tutto questo avviene per legge.

continua a pag.5

continua da pag.4

L'INPDAP effettuerà il computo del TFS (ex IPS o IBU) maturato fino al 31/12/2010 all'atto della cessazione dal lavoro, utilizzando la nuova situazione stipendiale in vigore alla data di fine servizio.

L'INPDAP pertanto oggi utilizza i seguenti sistemi di calcolo della "liquidazione":

- per i lavoratori ex INADEL: "IPS": 80% delle voci fisse stipendiali annuali, diviso 15, moltiplicato per gli anni utili liquidabili, e dal 01/06/1982 viene inserita la IIS (contingenza) calcolata all'80% come voce fissa.
- per i lavoratori ex ENPAS "I.BU" : 80% voci fisse stipendiali annuali, diviso 12, moltiplicato per gli anni utili liquidabili, la IIS fu inserita per effetto della legge n. 87/94, che recepiva il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 243/93. La Legge 87/94 definiva in misura ridotta la IIS da utilizzare nel calcolo, precisamente il 60% dell'ammontare, si abbassava ulteriormente per effetto della formula che ne utilizzava solo 80% del 60% prevista dalla citata legge, cioè di fatto il 48%.

E' importante evidenziare come i lavoratori del pubblico impiego hanno da sempre cercato una "equità" di trattamento fra i diversi comparti, tanto è vero che gli statali l'hanno voluta con fermezza intraprendendo un'azione legale che si concluse dopo 13 anni (dal 1982 al 1993).

La sentenza n. 243/93 della Corte Costituzionale ha stabilito "che le indennità di fine rapporto, nonostante le diversità di regolamentazione, costituiscono ormai, una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo."

La rilevata identità di natura e di funzione delle indennità di fine rapporto esclude – in ragione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione – che le varietà di struttura e di disciplina che esse presentano nei vari settori del lavoro subordinato possano tradursi in **sperequazioni sostanziali**, salvo che queste ultime non siano razionalmente collegabili a specifiche diversità delle situazioni regolate, tali da giustificare una diversa considerazione delle esigenze alle quali si riferisce la funzione economico- sociale dell'istituto.

La discrezionalità del legislatore di mantenere sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego incontra un primo limite nel **principio di uguaglianza**, nel senso che, nonostante le diverse articolazioni normative, *i trattamenti di fine lavoro del pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti, essendo essi, omogenei per natura e finalità da realizzare e non essendo ipotizzabile, tra i vari settori del pubblico impiego, diversità sostanziali tali da giustificare una differenziata considerazione delle esigenze sottese a tali finalità*

Se con l'applicazione della legge 87/94 si raggiungeva una certa similitudine nei diversi trattamenti di fine servizio. Con i vari rinnovi contrattuali, per effetto degli aumenti connessi alle voci fisse, delle quali si utilizza 80%, e per l'incidenza del dividendo 15 per gli enti locali e del dividendo 12 per gli statali, tale "equità" biennio dopo biennio cessa.

L'elemento che ha fatto risaltare la crescente sperequazione è stato l'inserimento della IIS nello stipendio base a decorrere dal 1 gennaio 2003, biennio economico 2002/2003 definito a luglio 2004.

Questo inserimento molto valido a livello contrattuale, crea una grave disparità di trattamento a livello previdenziale, tenuto conto del perdurare operativo delle formule ex INADEL ed ex ENPAS, presso l'INPDAP, unico istituto erogatore di dette indennità.

La UIL FPL a tutela dei propri iscritti e di tutti i lavoratori nei diversi settori degli enti locali, sanità e regioni, deve con forza chiedere che venga uniformata la formula nel calcolo del TFS, tale che la somma netta erogata risulti simile nei due comparti "statali" ed "enti locali".

continua a pag.6

continua da pag.5

Tale richiesta di uniformità, oltre che per giusta equità, è necessaria per determinare quell'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici", tanto acclarata dal legislatore nelle vari riforme previdenziali.

"Armonizzazione" estremamente necessaria se si tiene conto dell'effetto previsto dell'art. 12 comma 10 - L.122/2010 il quale contempla la definitiva scomparsa del TFS, per effetto della trasformazione "coatta" al TFR, mentre continuerebbe ad esistere la disparità di trattamento, al momento della determinazione dell'ammontare, all'atto della cessazione dell'interessato.

Altre sperequazioni sostanziali, questa volta rispetto ai lavoratori del settore privato, sorgono per effetto del citato DPCM 20/12/1999, con il quale stabilendo la "nascita" del TFR per i pubblici dipendenti, sancisce, altresì, che sugli stipendi di detto personale continua ad applicarsi la trattenuta del 2,50%, prevista per il TFS, quindi per il TFR non dovuta.

Stabilisce, inoltre, che il TFR resti "virtuale", senza accantonamento reale presso l'INPDAP, escludendo, così, i lavoratori pubblici dal diritto dell'anticipo sulla liquidazione.

La circolare n. 17 del 08/10/2010 emessa dalla Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP, avente per oggetto l'art.12 della legge 122/2010 "interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto", con affermazioni del tutto opinabili, pur descrivendo che dal 1/1/2011 il calcolo verrà effettuato secondo il dettato dell'art. 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento, quindi sistema TFR come per i lavoratori del privato, asserisce che i lavoratori si trovano sempre in "regime TFS" al solo scopo di continuare a far trattenere la somma del 2,50 per cento, giusto (o meglio ingiusto) dettato del DPCM 20/12/1999.

Per i motivi sopra esposti UIL FPL reclama:

- **la omogeneità del calcolo del TFS, che l'istituto previdenziale, deve applicare a favore del personale statale e degli enti locali e sanità;**
- **la revisione del DPCM 20/12/1999, con l'abolizione della trattenuta del 2,50% sulle voci stipendiali;**
- **il reale accantonamento del TFR presso l'INPDAP;**
- **il diritto del lavoratore pubblico, trovandosi in TFR, all'anticipo della liquidazione su sua richiesta;**

Si conferma, altresì, che la UIL FPL chiede, in riferimento all'art. 12 – sexies che stabilisce dal 2012 l'aumento del limite d'età delle donne a 65 anni, che vengono messe in atto, con urgenza i benefici dei lavori usuranti, anche per il pubblico impiego, identificate dalla Legge n. 42/92 art. comma 2 – Tabella A e dal D.L. n. 374/93, e che gli eventuali risparmi siano utilizzati per incrementare il reddito delle famiglie.

La UIL FPL reputa assurda e penalizzante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia sia per limiti età, sia con 40 anni contributi, dopo 12 mesi del requisito e pertanto chiede lo annullamento di detta norma.

Alleghiamo alla presente, volantini che esprimono in sintesi la nostra posizione al riguardo affinché siano portati a conoscenza dei lavoratori per aprire una grande campagna di sensibilizzazione sulla questione che per noi riveste particolare importanza.

Seguirà a giorni una nuova comunicazione che prevede una raccolta di firme e/o un modulo individuale di richiesta all'INPDAP per chiedere di conoscere i criteri di calcolo della liquidazione mettendo in mora l'istituto.

Il Segretario Generale
f.to Giovanni Torluccio

LA RACCOLTA DELLE FIRME



RACCOLTA ADESIONI PER REVISIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 DICEMBRE 1999 – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 111 DEL 15 MAGGIO 2000
I SOTTOSCRITTORI, CON IL PRESENTE DOCUMENTO, CHIEDONO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA MODIFICA DEL DECRETO CON IL QUALE, IN SEDE DI DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DEI FONDI PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI, AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 1, PREVEDE LA SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO DEL 2,50% DOVUTO PER IL SISTEMA VIGENTE NEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, MA SANCISCE "LA SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO NON DETERMINA EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI FISCALI". COSI' I LAVORATORI PUBBLICI SUBISCONO UNA DECURTAZIONE DELLA BUSTA PAGA IMMOTIVATA CON EVIDENTE DANNO ECONOMICO. CHIEDONO, ALTRESI', CHE IL TFR NON VENGA ACCANTONATO FIGURATIVAMENTE (COME PREVISTO DAL COMMA 6 ART.1) MA REALMENTE CON LA SOMMA DI COMPETENZA, IN MODO DA POTER DARE IL DIRITTO ALL'ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE SECONDO LE NORME ATTUALMENTE VIGENTI NEL PRIVATO.
ENTE LAVORATIVO :

| | COGNOME E NOME | DOCUMENTO | RILASCIATO DA | IN DATA | FIRMA |
|----|----------------|-----------|---------------|---------|-------|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Effepielle



Hanno collaborato a questa edizione:

**Silvana Roseto
Michelangelo Librandi
Maria Vittoria Gobbo
Daniele Ilari
Mario Comollo
Tonino Viti
Chiara Lucacchioni
Gerry Ferrara**

**Direttore Responsabile
Giovanni Torluccio**



Segreteria Nazionale

LA UIL FPL, in merito alla manovra finanziaria 2010, approvata con la legge n. 122 del 30/07/2010 è stata fin dalla sua presentazione fortemente contraria poiché creava problemi di palese iniquità nei confronti dei lavoratori.

Per questi motivi la UIL FPL chiede al Governo:

- LA REALE APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL TFR.
- CHE I RISPARMI CONSEGUITI CON L' AUMENTO DEI LIMITI DELL' ETA' DELLE DONNE SIANO FINALIZZATI AD INTERVENTI A BENEFICIO DEL REDDITO FAMILIARE.
- REVISIONE DELLA FINESTRA UNICA DOPO DODICI MESI DAL RAGGIUNGIMENTI DEI REQUISITI D'ETA' O CONTRIBUTI.

LA UIL FPL CHIEDE PER I LAVORATORI DEL COMPARTO ENTI LOCALI, REGIONE E SANITA':

- L' APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI PER I "LAVORI USURANTI".
- LA REVISIONE DEI SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI E DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO al fine di rendere omogenei le prestazioni con quelli del comparto ministeri.
- L' ABOLIZIONE DELLA TRATTENUTA MENSILE DEL 2,50% A CARICO DI TUTTO PERSONALE.
- ACCANTONAMENTO REALE E NON FIGURATIVO DEL TFR PRESSO L' INPDAP, CON CONSEGUENTE ACCESSO AL DIRITTO ALL' ANTICIPO sulla "LIQUIDAZIONE".



Cambia lo status della liquidazione dei pubblici dipendenti ma tutto resta tale e quale a danno dei lavoratori.

Dal 1 gennaio 2011 tutti i lavoratori passeranno dal TFS al TFR.

(legge n. 122 del 30/07/2010).

La trasformazione della “liquidazione” in “trattamento di fine rapporto” porta delle variazioni importanti nella determinazione sia del diritto che del calcolo.

- Nel regime TFS la liquidazione viene in parte autofinanziata: i lavoratori versano all’INPDAP un contributo pari al 2,50%;
- Nel regime TFR la liquidazione è tutta a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2120 del codice civile.

Con l’intento di “armonizzare” i trattamenti fra i vari comparti, in applicazione della legge 335/95, si è di fatto prodotta una nuova profonda discriminazione per i lavoratori della Sanità e delle Autonomie Locali, sia per la ritenuta del 2.50% (a questo punto illegittima) sia per il metodo di calcolo (diverso da quello dei lavoratori dello stato e del parastato) cioè iniquo e penalizzante per i lavoratori del nostro comparto.

A tale proposito l’ INPDAP con circolare n. 17 del 08/10/2010 vuole far passare il concetto che, pur variando il conteggio in TFR dal 1 gennaio 2011, i lavoratori pubblici rimangono sempre in “regime TFS”, al solo scopo di continuare a trattenere la somma del 2,50%, collegando la legge 122/2010 al Decreto del Presidente del Consiglio del 20/12/1999, con il quale si era introdotto il TFR per gli assunti nel pubblico impiego dal 01/01/2001.

(continua a pag. 10)

Cambiano il nome ma il risultato è sempre lo stesso.

La soluzione che viene prospettata è illegale e iniqua! Viola le norme dell'ordinamento giuridico e crea trattamenti differenti fra i lavoratori.

Tutto questo avviene in dispregio della sentenza della Corte Costituzionale n. 243/93 che stabiliva il trattamento perequativo in materia previdenziale.

La mancanza, ad oggi, del Fondo di Previdenza Complementare del Comparto, aggrava ulteriormente la situazione.

LA UIL FPL INVITA

i lavoratori pubblici dipendenti a sottoscrivere la petizione per chiedere al Governo:

1. l'abrogazione del Decreto del Presidente del Consiglio del 20/12/1999 col quale si continua a togliere il 2,50% dalla busta paga degli assunti dal 1/1/2001, e che prossimamente sarà tolta a tutti, a decorrere dal 01/01/2011
2. l'accantonamento reale del TFR presso l'INPDAP al fine di garantire un trattamento di fine rapporto equo;
3. di sancire, come nel privato, il diritto all'anticipo sul trattamento di fine rapporto.

**LA UIL FPL CHIEDE L'ADESIONE AI
LAVORATORI PER PROPORRE RICORSO ALLA
CORTE COSTITUZIONALE**



LETTERA APERTA A TUTTI GLI ENTI ED AI LAVORATORI DEGLI ENTI LOCALI E SANITA' "COMPARTO E DIRIGENZA"

La UIL FPL esamina la Legge n. 122 del 30/07/2010 ed in particolare il comma 10, che stabilisce la trasformazione obbligatoria della "liquidazione" da TFS a TFR, per tutti i dipendenti pubblici, con effetto sulle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01 gennaio 2011, in considerazione che il predetto comma prevede che "...il trattamento di fine rapporto (TFR) si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell' aliquota del 6,91 per cento...."

COMUNICA

che in data odierna ha inviato a tutti gli enti datori di lavoro la lettera con la richiesta "a non applicare la trattenuta del 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (o del 2% sul 100% delle predette) ed a corrispondere le somme dovute, senza alcuna decurtazione per il TFR" dal momento che questo onere è a totale carico degli enti, come previsto dal codice civile.

INVITA

gli iscritti UIL FPL e tutti i lavoratori a controllare la prossima busta paga del mese di Gennaio 2011, al fine di verificare l' avvenuta trattenuta, e qualora quest'ultima venisse effettuata, le nostre segreterie saranno a disposizione per le azioni di diffida e recupero.

EVIDENZIA

che la trattenuta sul TFR è una imposizione voluta dall'INPDAP, con circolare n. 17 del 08 Ottobre 2010, che non trova riscontro nella sopra citata legge.



Roma, 4 gennaio 2011

**UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI
SEGRETERIA NAZIONALE**

Prot. : 01/11/ML/en

Servizio: Organizzazione

Oggetto: Trasformazione TFS in TFR.

Raccomandata a.r.

Spett.le

ENTE _____

Via _____

La Organizzazione Sindacale UIL – FPL Nazionale, nella persona del suo legale rappresentante, ovvero Segretario Generale, signor Giovanni Torluccio, a sostegno dei diritti dei propri assistiti, osserva e rileva che il comma 10 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122, per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, ha stabilito la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR il tutto con effetto sulle anzianità contributive che matureranno a fa data dal 01 gennaio 2011.

In particolare il predetto comma prevede che *".....il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento....."*.

La circolare n. 17 del 08 ottobre 2010, mediante la quale l'INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge 122/10, indica invece un criterio difforme da quello ivi stabilito.

Il criterio di calcolo suggerito dall'INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soli dipendenti assunti a far data dal 01 gennaio 2001.

In tal modo l'INPDAP, a decorrere dal 01 gennaio 2011, pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un'illegittima trattenuta del 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle predette).

Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto dell'articolo 12, comma 10, del legge 30 luglio 2010 e come tale del tutto illegittimo.

Si osserva infine che l'INPDAP invita gli enti a versare la percentuale del prelievo contributivo in misura pari a quella prevista dal vecchio ordinamento ex INADEL pari al contributo del 6,60 % complessivo anziché del 6,91% previsto dall'articolo 2120 del codice civile.

continua da pag. 12

Peraltro l'INPDAP, facendo riferimento al DPCM 20 dicembre 1999 nella fattispecie non applicabile, prevede che l'accantonamento del TFR debba avvenire in modo virtuale e non reale.

Detta impostazione comporta una lesione del diritto del dipendente all'anticipo sulla liquidazione, diritto quest'ultimo garantito dall'articolo 2120 del codice civile.

In ragione di quanto sopra la scrivente organizzazione sindacale

invita


l'Ente in indirizzo a non applicare la trattenuta del 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (o del 2% sul 100% delle predette) ed a corrispondere le somme dovute, senza alcuna decurtazione per il TFR, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 comma 10 della Legge 122/2010 il quale rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

In difetto si vedrà costretta ad agire nelle competenti sedi giudiziali a tutela dei diritti dei propri iscritti e di tutti i lavoratori.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni Torluccio)



FACCIAMO DUE CONTI: QUANTO CI TORNA IN TASCA



In merito alla Legge 122 del 31 luglio 2010, la UIL FPL giudicava e giudica estremamente penalizzante i provvedimenti di cui l'art. 12:

- in particolare il comma 10, stabilisce che tutto il personale della pubblica amministrazione che si trova nel regime TFS, dal 1 gennaio 2011, come calcolo passa al TFR, seguendo il dettato dell'art. 2120 del codice civile con l' aliquota del 6,91%, restando come regime giuridico al TFS;
- questo comma, ripreso dalla circolare INPDAP n. 17 dell'8 ottobre 2010 è veramente aberrante!

La UIL FPL si meraviglia che le altre organizzazioni sindacali si "preoccupano" solamente nel continuare a descrivere l'esatta applicazione di detta norma senza attivare alcuna azione a tutela dei lavoratori.

La UIL FPL con il solo scopo di sensibilizzare gli operatori del settore, gli enti datori di lavoro, l'ente di previdenza, gli organi di stampa, ha inviato a tutti gli enti datori di lavoro "l'invito provocatorio" a non effettuare più alcuna trattenuta per il TFS e/o TFR a carico del lavoratore, dal momento che il TFR è un' onere a totale carico dell'ente datore di lavoro.

Il comma 10 dell' art. 12 Legge 122/2010 penalizza il lavoratore pubblico:

1. mantenendo il regime in TFS, obbliga ancora alla trattenuta;
2. sempre in base a detto regime si utilizza l' aliquota del 6,91% solo sull'80% della retribuzione utile al TFR e non sul 100%;

I danni del predetto comma, come esplicitamente descritto dalla circolare INPDAP vanno ad incrociarsi con l'anti costituzionale DPCM 20/12/1999, il quale aveva imposto la trattenuta "frode" ai giovani assunti dal 1/1/2001, giustificandola per "l'invarianza tetto tassabile", pertanto la nostra organizzazione sindacale metterà in atto ogni iniziativa per richiedere l'annullamento, in quanto incostituzionale, del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in allora Onorevole D'Alema.

La UIL FPL, chiede altresì, l'accantonamento "reale" del TFR, con onere a totale carico degli enti e l'accesso al diritto per il lavoratore pubblico dipendente all'anticipo sulla liquidazione.

**IL VERO "DANNO" E LA VERA "BEFFA" LE CREANO, OLTRE ALLE NORME
DEI VARI GOVERNI, ANCHE L'IMMOBILISMO E LE SPECULAZIONI POLITICHE
DI ALCUNE ORGANIZZAZIONI SINDACALI!!!!**

Non deve preoccupare la perdita della tassazione agevolata, perché a fronte di detta perdita il lavoratore incamera il valore del contributo!

continua a pag. 15



Come si evince dal seguente esempio: Soggetto con le seguenti voci contabili:

| | | | | |
|--------------------|----|----------|--------------|--|
| Stipendio base: | €. | 1.769,63 | | |
| Ind. art. 45 c.1,2 | €. | 71,53 | | |
| RIA | €. | 99,53 | | |
| Fascia retrib.sup. | €. | 189,91 | | |
| Ind. Vac.Contrat. | €. | 15,23 | | |
| | | ----- | | |
| TOTALE | €. | 2.145,83 | 80% = €. | 1.716,66 |
| | | | contr. 2,50% | €. |
| | | | | 42,92 mensile x 13 |
| | | | | € 557,96 |
| | | | | (quota annuale a carico del lavoratore come contributo ex INADEL) |

Supponendo l'abolizione del contributo di €.

557,96, detta somma andrebbe sottoposta a tassazione ordinaria annua di un 27%, il lavoratore pagherebbe IRPEF per €.

150,65, **ma avrebbe in più una somma disponibile netta di €.**

407,31.

AFFRONTIAMO ADESSO LO SPAURACCHIO DELLA PERDITA TASSAZIONE AGEVOLATA, IN CASO DI SOPPRESSIONE DELLA TRATTENUTA

La disposizione attuale per il calcolo della "seconda quota TFS" avviene determinando la quota del 6,91% sul 80% delle voci stipendiali, come prima descritte. €.

1.716,66 per 13 mensilità pari ad importo annuo di €.

22.316,58 x 6,91% = QUOTA TFR €.

1.542,08.

Tassazione agevolata come ex TFS:

1. abbattimento 40,98% su €.
 - 1.542,08 pari ad €.
 - 631,94;
 2. riduzione annua €.
 - 309,87;
- netto tassabile: €.
- 600,27, si ottiene decurtando dalla quota TFR l'abbattimento e la riduzione, su questa si applica l'aliquota media IRPEF del 23% e si ottiene l'IRPEF agevolata che paga il lavoratore €.
- 138,06 sull'annualità sopra detta.

ATTENZIONE AL COSTO TOTALE CHE GRAVA SUL LAVORATORE



Per avere la situazione del costo a carico del lavoratore bisogna sommare il contributo pagato di €. 557,96 (2,50%) con l'irpef pagata di €. 138,06; **la spesa complessiva per un anno di TFR nella "seconda quota TFS" ammonta ad €. 696,02.**

Per un paragone diretto, utilizziamo lo stesso importo senza considerare che in caso di TFR puro l'importo della quota annua aumenterebbe, andiamo ad osservare cosa succede con la perdita della tassazione agevolata: **"in assenza del contributo" la tassazione su €. 1.542,08, si dovrebbe applicare l'aliquota media del 25,5% per una spesa complessiva di (IRPEF pagata) €. 393,23.**

Come si evince dai su esposti calcoli, **il permanere della trattenuta del 2,50% causa un doppio danno ai lavoratori: una spesa più alta e una quota annuale di TFR più bassa:**

1. **Spesa più alta di €. 302,79**, sebbene tassazione agevolata.
2. **Quota TFR in seconda fase TFS di €. 1.542,08** (6,91% dello 80% voci stipendiali), contro il 100% voci stipendiali in **TFR reale di €. 1.927,60**

Da ricordare, inoltre, che in questa "seconda fase di TFS il calcolo avviene sull' 80% delle voci stipendiali, mentre il TFR ordinario viene determinato sul 100% delle voci stipendiali, con un ulteriore danno economico.

In definitiva non c'è alcuna giustificazione al mantenimento della trattenuta, se non la volontà perversa di fare cassa sui lavoratori pubblici, per come avviene dal 2001 per i nuovi assunti.



*Care Amiche...Cari Amici vi ringrazio tutti per le vostre parole e per il vostro sostegno, ma la battaglia, e la successiva vittoria, contro il furto del 2,50% dei nostri stipendi non è solo merito mio, ma di tutta la Segreteria Nazionale e dei nostri legali....e del nostro Responsabile Nazionale della Previdenza rag. Antonio Sanfilippo. A loro deve andare il vostro ringraziamento...e a voi che tutti i giorni lottate insieme a noi.
Giovanni Torluccio*

LE RISPOSTE AGLI ATTACCHI DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI



Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba....

Mi sembra proprio che sia questo il problema di chi continua ad attaccarci sulle nostre iniziative solo perché gli brucia di non averle prese per primo.

Da sempre e ancora di più in questi ultimi anni la UIL FPL ha lavorato e si è confrontata responsabilmente, anche nelle situazioni più sfavorevoli, per portare a casa i migliori risultati possibili e per cercare di limitare i danni ai lavoratori.

Qualcuno invece ha preferito impegnarsi in continue crociate contro il governo (ovviamente solo quando non si trattava di un governo "amico"...), scegliendo la via del "tanto peggio tanto meglio", dei no a priori per paura di sporcarsi le mani con le mediazioni necessarie a fare gli accordi, anteponendo sempre le scelte politiche ad ogni altra considerazione.

Adesso che è cambiato il governo e che sono cambiati gli ordini di scuderia si trova spiazzato e così, non avendo nel frattempo costruito proprie iniziative spendibili e concrete si sta arrabattando, con un impegno sicuramente degno di miglior causa, a cercare di delegittimare le nostre.

L'ultima puntata di questa acida campagna di insulti nei nostri confronti sono due paginette intitolate "Ancora sul TFS" che stanno girando in questi giorni, chiaramente riferite anche senza nominarci alla nostra vincente vertenza per l'abolizione della trattenuta del 2,5%.

Un documento zeppo di livore e di accuse scomposte contro la nostra vertenza previdenziale, che sarebbe strumentale, infondata e addirittura controproducente per le tasche dei lavoratori.

Potremmo ribattere punto per punto elencando le vertenze che abbiamo intrapreso ben prima delle elezioni delle RSU e mentre era in carica il precedente governo, perché non siamo certo noi quelli che fanno sconti ai governi a seconda del colore politico. Potremmo dimostrare che non scarichiamo sui nostri iscritti gli oneri di sostenere i contenziosi.

Ma francamente è una cosa che non ci appassiona più di tanto: sono accuse che non ci toccano e poi non c'è cosa più inutile di ribattere a chi mente sapendo di mentire. Basta dire che gli stessi che ci contestano dal livello nazionale in periferia copiano la nostra modulistica, perché non avendo idee sono costretti a rincorrerci.

Continuino pure a blaterare, se hanno voglia. La nostra vertenza è basata sui fatti e sulle cifre, di fronte ai quali è inutile ogni mistificazione, che ne dimostrano la convenienza per i lavoratori. Su questi fatti noi proseguiamo la nostra battaglia, con la coscienza tranquilla di chi sta perseguendo un beneficio per i lavoratori.

E se qualcuno ne è disturbato, è ora che se ne faccia una ragione.

Il Segretario Generale UIL FPL

Giovanni Torluccio

(continua a pag. 18)

LE RISPOSTE AGLI ATTACCHI DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI



... non finiremo mai di stupirci

Torniamo ancora sulla questione TFS/TFR perché dopo che la scorsa settimana la Fp cgil duramente attaccato la nostra vertenza per l'abolizione della trattenuta del 2,5% sugli stipendi, adesso un'altra categoria della stessa organizzazione sindacale – la Flc cgil (Scuola Università Ricerca) – rivendica a sé la paternità dell'iniziativa ed il merito della Sentenza del Tar di Reggio Calabria.

Ora, noi non siamo così interessati all'esclusiva e se la Cgil decide, seppure tardivamente, accodarsi alla nostra azione di diffida all'Inpdap non può che farci piacere.

Certo se ci risparmiassero gli insulti, che sono l'unica costante di questo andamento ondivago saremmo più contenti.

Ma si sa: chi non ha argomenti per convincere, urla.

Il Segretario Generale UIL FPL

Giovanni Torluccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Torluccio", written over a light blue background.

Il caso

«Statali, illegittime le trattenute sulle buste paga»

Sentenza del Tar Calabria contro i tagli del 2%. Nel mirino la manovra Tremonti dell'estate 2010

Luca Cifoni

ROMA. Dal primo gennaio dello scorso anno lo Stato sta trattenendo illegittimamente il 2 per cento dello stipendio a circa due milioni di dipendenti pubblici. Lo afferma il Tar della Calabria nella sentenza con la quale ha condannato l'amministrazione a restituire le somme in questione ai dipendenti che avevano fatto ricorso, aprendo così la strada ad azioni dello stesso tipo in tutta Italia. Ora è prevedibile che la presidenza del Consiglio faccia le sue contromosse, non solo in sede giudiziaria ma anche legislativa; ma il pronunciamento della magistratura segna un importante punto a favore dei lavoratori in una vicenda iniziata con la manovra economica approvata dal governo nell'estate del 2010.

Quella legge (la 122) oltre a bloccare il rinnovo dei contratti e a congelare per tre anni le retribuzioni dei dipendenti pubblici, cambiava il meccanismo della liquidazione, trasformando la vecchia indennità di buonuscita in un trattamento di fine rapporto (Tfr) del tutto analogo a quello in vigore per i privati, secondo quanto previsto dal Codice civile. La differenza tra i due meccanismi è consistente. Per la buonuscita venivano accantonati contributi pari al 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione; il 2,5 per cento (di fatto quindi il 2 sull'intero stipendio) era a carico del lavoratore. Con il

Tfr invece l'accantonamento è del 6,91 sull'intera retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro.



La strategia del governo ora teme ricorsi in tutta Italia. Allo studio un'ipotesi di trattativa

mente. Le varie amministrazioni, confortate anche da una circolare dell'Inpdap, hanno continuato a regolarsi come prima, trattenendo ogni mese quella somma (in media 35-40 euro) dallo stipendio di circa due milioni di dipendenti pubblici, che avranno però al momento di lasciare il servizio una liquidazione meno favorevole. La novità non riguarda tutti: sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in base ad una riforma approvata all'epoca hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro la trattenuta non viene fatta, perché la retribuzione è stata ridotta in proporzione dal momento in cui sono stati assunti. Una situazione non ottimale, ma comun-



La vicenda Una veduta del palazzo sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via XX settembre

que diversa da quella di chi - tutti gli altri dipendenti - si è visto cambiare le regole in corsa.

Al Senato

Stop benefit per gli ex presidenti

D'ora in poi gli ex presidenti del Senato non potranno più godere dei benefit a vita al termine del loro mandato. Lo ha deciso ieri all'unanimità l'ufficio di presidenza del Senato che concede questi benefit solo per due legislature piene, cioè per un massimo di dieci anni. I benefit sono la stanza a palazzo Giustiniani, auto blu, collaboratori. È stato così recepito il decreto legge 98 del 6 luglio 2011 che stabilisce la temporaneità dei benefit degli ex presidenti.

Contro questo stato di cose qualcuno ha deciso di scegliere la via giudiziaria: in particolare si sono rivolti al Tar della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, alcuni magistrati amministrativi. Nel loro ricorso hanno messo in discussione la costituzionalità del nuovo assetto (anche per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati) chiedendo in particolare che fosse riconosciuta l'illegittimità - dal primo gennaio 2011 - della trattenuta e di conseguenza l'obbligo per le amministrazioni di restituire gli importi con gli interessi. Il tribunale ha emesso una sentenza non definitiva, riservandosi di rimettere alla Corte le questioni di costituzionalità, ma riconoscendo la fondatezza delle specifiche richieste. Ora però le cause si stanno moltiplicando e il governo dovrà porsi il problema di cosa fare, al di là della resistenza giudiziaria. È chiaro che la semplice rinuncia alla trattenuta avrebbe un costo difficilmente sostenibile per le finanze pubbliche, nell'ordine del miliardo di euro l'anno o anche di più. La soluzione potrebbe essere l'apertura di una trattativa. «La sentenza ci dà ragione - commenta Giovanni Toduocci, segretario generale della Uil-Fpl - è ora che lo Stato la smetta di operare un vero e proprio finanziamento forzoso a carico del lavoratore pubblico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stretta sul pubblico impiego

Blocco degli stipendi fino al 2013

Perdita del potere d'acquisto (in euro)

-1.600

-1.200
2010-2012

-400 2013

Blocco del turn over

Ogni dieci dipendenti che usciranno

ne potranno entrare solo due



Previsioni 2010-2012

300.000 Pensionamenti e dimissioni

60.000 Nuove assunzioni



Foto: Digi (colore) sulla Finanziaria 2011.

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Superstipendi ai manager: la Camera si divide sulla «casta»

Il dibattito

Tensione a Montecitorio: dubbi sull'incostituzionalità. Alla fine i parlamentari dicono sì al tetto

Diiodato Pirone

ROMA. Pomeriggio ad alta tensione sul tetto alle retribuzioni dei supermanager pubblici sul quale la Camera (ma non il Senato) ha finito per dare un segnale di netta frenata. Con ogni probabilità - va detto subito per evitare equivoci - la ghigliottina sui ministri (che dovranno scendere di botto a 294mila euro) scatterà lo stesso. E varrà senza eccezioni per tutti i dirigenti che guadagnano oltre quella cifra, dal capo della Polizia che dichiara oltre 600mila euro fino al dirigente Inps che supera il tetto per una manciata di spiccioli. Fatto sta che ieri i deputati (e almeno molti deputati) hanno chiaramente provato a far saltare il giochino. O per gli stretti legami personali di alcuni onorevoli con i superburocrati o per mal di pancia legati sul mancato rispetto di un contratto da parte dello Stato, fatto sta che in molti alla

Camera il tetto non lo digeriscono proprio.

Ieri pomeriggio, dopo un'accesa discussione, i presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, in accordo con i relatori e altri deputati di tutti gli schieramenti, hanno formulato una bozza di parere sul tetto per i superstipendi che hanno consegnato ai singoli deputati. Questa bozza sarà votata oggi.

Rouine, dunque? Manco per niente. Il testo della bozza, infatti, sembra uscito da un manuale sulla schizofrenia. Da una parte si boccia il tetto e tutto l'impasto giuridico che lo sostiene dicendo che forse è pure incostituzionale ma poi alla fine si dice al governo di andare avanti. Non solo. Nella bozza - peraltro non vincolante per il governo - si rilevano alcune incongruenze fra gli articoli del decreto per cui si chiedono chiarimenti sui presidenti delle Authority (gli stessi che nel frattempo si sono già autoridotti le retribuzioni, ndr). Tutto bocciato, dunque. No. Alla fine al tetto - nonostante tutto - si dice di sì.

Il bello è che nelle stesse ore nelle analoghe commissioni del Senato è filato tutto liscio. «La bozza di parere che abbiamo stilato approva l'operato del governo, in un contesto di non rinviabile riduzione

delle spese, e chiede solo che l'esecutivo si adoperi sulle Autonomie locali perché il tetto alle retribuzioni sia generalizzato», spiega Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. I senatori oggi dovrebbero approvare questa bozza dando un parere (anche questo non vincolante) positivo al tetto.

Alla Camera invece si siona tutta un'altra musica. In serata, infatti, Pd e Pdl hanno concordato - e nell'operazione sono stati coinvolti anche i presidenti delle commissioni Donato Firino e Silvano Molla - un testo completamente diverso a quello emerso in prima battuta con l'obiettivo di farlo approvare oggi. Il nuovo parere è opposto a quello emerso in prima battuta. Tanto per cominciare si dirà un «sì-chiattato e forte all'entrata in vigore subito del tetto. E si chiederà di estenderlo a tutti i dipendenti pubblici, dando indicazione alle Regioni di fare altrettanto. Il testo è stato concordato a grandi linee da Gianclaudio Bressa per il Pd e da l'ex ministro della Finzione Pubblica Renato Brunetta (Pdl).

La nuova bozza è molto simile a quella che sarà varata dal Senato - « dicono sia Bressa che Brunetta - e nell'operazione sono stati coinvolti anche i presidenti delle commissioni Donato Firino e Silvano Molla - un testo completamente diverso a quello emerso in prima battuta con l'obiettivo di farlo approvare oggi. Il nuovo parere è opposto a quello emerso in prima battuta. Tanto per cominciare si dirà un «sì-chiattato e forte all'entrata in vigore subito del tetto. E si chiederà di estenderlo a tutti i dipendenti pubblici, dando indicazione alle Regioni di fare altrettanto. Il testo è stato concordato a grandi linee da Gianclaudio Bressa per il Pd e da l'ex ministro della Finzione Pubblica Renato Brunetta (Pdl).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Illegittima la trattenuta del 2% sugli stipendi degli statali

di LUCA CIFONI

DAL primo gennaio dello scorso anno lo Stato sta trattenendo illegittimamente il 2 per cento dello stipendio a circa due milioni di dipendenti pubblici. Lo afferma il Tar della Calabria nella sentenza con la quale ha condannato l'amministrazione a restituire le relative somme, con gli interessi, ai dipendenti che avevano presentato ricorso, aprendo così la strada ad azioni dello stesso tipo in tutta Italia. Ora è prevedibile che la presidenza del Consiglio faccia le sue contromosse, non solo in sede giudiziaria ma anche legislativa; il pronunciamento della magistratura segna però un importante punto a favore dei lavoratori in una vicenda iniziata con la manovra economica approvata dal governo nell'estate del 2010.

Continua a pag. 7

Sentenza del tribunale della Calabria: vanno restituite ai dipendenti pubblici le somme accantonate dallo scorso anno



STATALI

Una svolta che potenzialmente riguarda circa due milioni di lavoratori coinvolte nella riforma del 2010

«Buste paga, illegittima la trattenuta del 2%»

Il Tar dà torto allo Stato sul passaggio da buonuscita a Tfr

di LUCA CIFONI

Quella legge (la 122) oltre a bloccare il rinnovo dei contratti e a congelare per tre anni le retribuzioni dei dipendenti pubblici, cambiava il meccanismo della liquidazione, trasformando la vecchia indennità di buonuscita in un trattamento di fine rapporto (Tfr) del tutto analogo a quello in vigore per i privati, secondo quanto previsto dal Codice civile. La differenza tra i due meccanismi è consistente. Per la buonuscita venivano accantonati contributi pari al 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione; il 2,5 per cento (di fatto quindi il 2 sull'intero stipendio) era a carico del lavoratore. Con il Tfr invece l'accantonamento è del 6,91 sull'intera retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro.

L'abolizione della vecchia

disciplina, in generale più vantaggiosa rispetto al Tfr, avrebbe dovuto comportare la cancellazione della trattenuta del 2,5 per cento, che i dipendenti vedono sul cedolino dello stipendio alla voce «Opera di previdenza». Invece le cose sono andate diversamente. Le varie amministrazioni, confortate anche da una circolare dell'Inpdap, hanno continuato a regolarsi come prima, trattenendo ogni mese quella somma (in media 35-40 euro) dallo stipendio di circa due milioni di dipendenti pubblici, che avranno però al momento di lasciare il servizio una liquidazione meno favorevole. Per di più - come precisato dalla stessa Inpdap - nonostante il passaggio al Tfr, che per i privati si calcola su tutto lo stipendio, la base retributiva per la liquidazione dei dipendenti pubblici resterà l'80 per cento del tota-

le: è un ulteriore elemento di disparità.

La novità non riguarda tutti gli statali: sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in base ad una riforma

approvata all'epoca hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro la trattenuta non viene

fatta, perché la retribuzione è stata ridotta in proporzione dal momento in cui sono stati assunti. Una situazione non ottimale ma comunque diversa da quella di chi - tutti gli

altri dipendenti - si è visto cambiare le regole in corsa.

Contro questo stato di cose qualcuno ha deciso di scegliere la via giudiziaria: in particolare si sono rivolti al Tar della

Il Messaggero

Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, alcuni magistrati amministrativi. Nel loro ricorso hanno messo in discus-

sione la costituzionalità del nuovo assetto (anche per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati) chiedendo in particolare che fosse riconosciuta l'illegittimità - dal primo gennaio 2011 - della trattenuta e di conseguenza l'obbligo per le amministrazioni di restituire gli importi con gli interessi. Il tribunale ha emesso una sentenza non defi-

nitiva, riservandosi di rimettere alla Corte le questioni di costituzionalità, ma riconoscendo la fondatezza delle specifiche richieste. Ora però le cause si stanno moltiplicando e il governo dovrà porsi il problema di cosa fare, al di là della resistenza giudiziaria. È chiaro che la semplice rinuncia alla trattenuta avrebbe un costo difficilmente sostenibile per le finanze pubbliche, nell'ordine del miliardo di euro l'anno o anche di più. La soluzione potrebbe essere l'apertura di una

trattativa. «La sentenza ci dà ragione - commenta Giovanni Torluccio, segretario generale della Uil-Fpl - è ora che lo Stato la smetta di operare un vero e proprio finanziamento forzoso a carico del lavoratore pubblico».

La liquidazione sarà meno favorevole ma il prelievo non è stato abolito

Bonuscelia: come funzionava

Accantonamento del **9,6%** sull'**80%** della retribuzione: di cui **2,5** a carico del lavoratore e **7,1** sul datore di lavoro

Tfr: come funziona



Accantonamento del **6,91%** sull'intera retribuzione, totalmente a carico del datore di lavoro. Ma in realtà per i dipendenti pubblici resta la trattenuta del **2,5%**

Dipendenti pubblici coinvolti dalla riforma:

circa **2 milioni**

Importo medio della trattenuta:

35-40 euro al mese



IL TEMPO 01/03/2012

Il Tar dà ragione agli statali Busta paga più pesante

■ Busta paga più pesante per oltre due milioni e mezzo di dipendenti pubblici di tutta Italia. Il Tar della Calabria ha infatti ritenuto illegittima la trattenuta sul Tfr del 2,5% dallo stipendio dei lavoratori del pubblico impiego in atto dallo scorso primo gennaio. I giudici amministrativi hanno così condannato l'amministrazione a restituire le relative somme ai dipendenti che aveva presentato ricorso, aprendo la via ad azioni legali analoghe in tutto il territorio nazionale. Il pronunciamento della magistratura amministrativa segna così un significativo punto a favore dei lavoratori in una vi-

ceda iniziata con la manovra economica dell'estate 2010. «La sentenza ci dà ragione - commenta il segretario generale della Uil-Fpl Giovanni Forlucio - Lo Stato deve smetterla di operare un finanziamento forzoso a carico del dipendente pubblico, per di più in un periodo di blocco indiscriminato delle retribuzioni». La circolare Inpad dell'ottobre 2010 che fornisce chiarimenti sulla finanziaria indica infatti un criterio difforme rispetto alla manovra e assume come criterio quello previsto dal Dpcm del 20/12/1999 in contrasto con la finanziaria e di conseguenza rende illegittima la trattenuta.



ItaliaOggi

LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza del Tar Calabria disdice la prassi Inpdap. Sì ai rimborsi dal 2011

Tfr, trattenuta non dovuta

Illegittimo il contributo del 2% sulla busta paga

DI DANIELE CIRIOLI

Illegittima la trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici (2%) e versata all'Inpdap per il tfr, il trattamento di fine rapporto. È illegittima perché non prevista dall'articolo 2120 del codice civile, il quale non dispone alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro per il diritto al tfr. Lo stabilisce la sentenza n. 564/2012 del Tar Calabria, che condanna le pubbliche amministrazioni allo stop immediato del prelievo in busta paga nonché alla restituzione di quanto trattenuto a partire dal 1° gennaio 2011. Soddisfazione è stata espressa da Giovanni Torluccio, segretario della Uil-Fpl che da tempo denunciava questa sorta di «finanziamento forzoso dello Stato a carico del lavoratore pubblico».

La vicenda trae origine dalla legge n. 122/2010 (conversione del dl n. 78/2010) la quale, all'articolo 12, comma 10, dispone che, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio

| LE NOVITÀ | |
|-----------------------------|--|
| DA BUONUSCITE A TFR | La legge n. 122/2010 dispone che dal 1° gennaio 2011 tutti i trattamenti di fine servizio vengano determinati secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile |
| LE ISTRUZIONI INPDAP | Anche dopo il cambio di disciplina, l'Inpdap (con il placet del ministero del lavoro) ha continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione |
| VIA AI RIMBORSI | Il Tar Calabria censura la prassi Inpdap, blocca il prelievo del 2% e condanna alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1° gennaio 2011 |

2011, tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati vengano determinati secondo le regole del codice civile e in particolare dell'articolo 2120, cioè con le stesse regole già operanti per i lavoratori dipendenti del settore privato. A seguito della novità l'Inpdap è intervenuto con circolare n. 17/2010 (si veda *ItaliaOggi* del 12 ottobre 2010), dettando i criteri operativi con il placet del ministero del lavoro. In base a tali criteri, dal 1° gennaio 2011 tutte le buonuscite (di tutti i dipendenti da amministrazioni individuate


dall'Istat ai sensi della legge n. 196/2009) vengono calcolate in base alle regole del tfr, con la ripartizione in due quote: la prima relativa alle anzianità fino al 31 dicembre 2010, secondo le vecchie regole (un dodicesimo dell'80% della retribuzioni utile); la seconda relativa alle anzianità dal 1° gennaio 2011, con applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione utile. In quella sede, l'Inpdap ha precisato che la normativa ha mutato unicamente le regole di calcolo del tfr, non anche la «natura» dello stesso con la conse-

guenza di rimanere confermate le voci retributive utili, nonché «le modalità di finanziamento e il contributo alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro» (ciò che viene censurato dal Tar Calabria).

In pratica, anche dopo il cambio di disciplina del tfr (da pubblica a privata), le pa hanno continuato a praticare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione (ossia il 2% sul 100% della busta paga).

—© Riproduzione riservata—





NOI CI SIAMO